



## COMITATO REGIONALE LOMBARDIA

Via RICCARDO PITTERI n° 95/2 20134 MILANO Tel. 02.21722.899  
Sito Internet: [lombardia.lnd.it](http://lombardia.lnd.it) [crlLnd@pec.comitatoregionalelombardia.it](mailto:crlLnd@pec.comitatoregionalelombardia.it)  
Canale Telegram @Lndlombardia  
Facebook: Figc Lnd Lombardia

### Segreteria e Programmazione Gare:

Tel. 02.21722.202-204 - Fax 02.21722.233 - E.mail: [affarigeneralicrl@lnd.it](mailto:affarigeneralicrl@lnd.it)

### Tesseramento:

Tel. 02.21722.206-207 - Fax 02.21722.231 - E.mail: [tesseramentocrl@lnd.it](mailto:tesseramentocrl@lnd.it)  
[tesseramento@pec.comitatoregionalelombardia.it](mailto:tesseramento@pec.comitatoregionalelombardia.it)

### Sportello Unico:

Tel. 02.21722.261-209 - Fax 02.21722.230 - E.mail: [societacrl@lnd.it](mailto:societacrl@lnd.it)

### Ufficio Stampa e Pubbliche relazioni:

Tel./Fax 02.21722.205 - 347.4406339 - E.mail: [ustampacrl@lnd.it](mailto:ustampacrl@lnd.it)

### Servizio Pronto A.I.A.:

Tel. 02.21722410

### Giudice Sportivo Territoriale:

[giudicesportivocrl@pec.comitatoregionalelombardia.it](mailto:giudicesportivocrl@pec.comitatoregionalelombardia.it)

### Corte d'Appello Territoriale:

[cortedappello.tribunaleterritoriale@pec.comitatoregionalelombardia.it](mailto:cortedappello.tribunaleterritoriale@pec.comitatoregionalelombardia.it)

# Stagione Sportiva 2022/2023 Comunicato Ufficiale N° 76 del 22/05/2023

## NOTIZIE SU ATTIVITÀ AGONISTICA

## PLAY OUT PROMOZIONE

## RISULTATI

### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 21/05/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE E - 1 Giornata - R			
VISTARINO	- ROMANENGO	3 - 0	D

## GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, Dott. Rinaldo Meles, assistito dal rappresentante dell'A.I.A., De Leo Daniele, con la collaborazione del sig. Di Martino Enzo e Merati Giordano per quanto concerne le gare della L.N.D. e assistito dal Sostituto Giudice Sig. Scorziello Carmine e dal rappresentante A.I.A. Pedrani Ezio per quanto concerne le gare del S.G.S., ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

## GARE DEL 21/ 5/2023

### GARA: ASD VISTARINO – ROMANENGO

La Società ASD Romanengo con nota Pec. in data 21-5-2023 ore 22,28 peraltro ribadita alle ore 22,50 ha inviato preannuncio di ricorso; con nota Pec. in data 22-5-2023 ore 10,54 e successiva alle ore 10,59 ha inviato le motivazioni del ricorso avverso la regolarità della gara in oggetto.

Come pubblicato su al CU N° 47 del 26-1-2023 del CRL, va rilevato che gli eventuali ricorsi relativi alla gara in oggetto sono sottoposti alla “ Abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia sportiva per le gare di play off e play out dei campionati regionali, provinciali e distrettuali di calcio a 11 e di calcio a 5 – maschili e femminili - della lega nazionale dilettanti - e dei campionati regionali, provinciali e distrettuali allievi e giovanissimi - stagione sportiva 2022/2023 “ e sono quindi soggetti alla relativa norma procedurale, vale a dire alla disposizione del Cu n° 206 della LND del 18-1-2023 che riporta integralmente il CU n° 105/A del 18-1-2023 della Figc.

Si dà atto che il ricorso è pervenuto regolarmente e con il medesimo oltre ritenere ingiusta la direzione di gara anche “in altre decisioni che .... non possono essere sindacate quando hanno come oggetto delle valutazioni personali dell'arbitro” ed a chiedere “l'invio dei documenti del fascicolo con riserva di integrazione dei motivi” si duole perché “al minuto 11mo il Romanengo ha realizzato una rete regolarmente convalidata dall'arbitro, il quale si è diretto verso il centro del campo. Contestualmente, il guardalinee ha indicato con la bandierina il centro del campo e, nel momento in cui transitava davanti alla panchina del Vistarino (per la ripresa del gioco), è stato accerchiato da tutti i suoi componenti. Dopo circa un minuto, il guardalinee ha richiamato l'arbitro che si trovava già in posizione per riprendere il gioco e dopo un confronto tra i due, il goal è stato annullato tra lo stupore generale. Tale circostanza costituisce un chiaro errore tecnico, in quanto la rete doveva considerarsi definitivamente”. Inoltre con riferimento alla espulsione del calciatore Bressanelli Luca comunica che “Dal documento che si allega sottoscritto dal Direttore di Gara e dai dirigenti delle società, emerge tra i giocatori espulsi “n. 4 Bressanella Luca (doppia ammonizione)”. Tuttavia lo stesso non risulta indicato tra i giocatori ammoniti. Tale documento reca una situazione totalmente difforme (ossia emerge un'espulsione per rosso diretto) da quanto si è verificato sul terreno di giuoco, che influirà altresì sui provvedimenti conseguenti”. Chiede pertanto la non omologazione del risultato della gara nonché la ripetizione della stessa.

Dagli atti di gara risulta che l'inizio del 2° tempo avveniva con ritardo di circa 18 minuti in quanto la società Romanengo che in un primo momento aveva comunicato che per imprecisati motivi di salute non sarebbe rientrata sul terreno di giuoco, successivamente comunicava all'arbitro la propria disponibilità e si presentava in campo per il secondo tempo. Tuttavia a seguito di infortuni a catena a propri calciatori avvenuti tra il 3° minuto ed il 9° minuto del secondo tempo, esaurite tutte le sostituzioni consentite ed in virtù della precedente espulsione di proprio calciatore avvenuta la 25° del 1° tempo la società Romanengo rimaneva con solamente n. SEI calciatori costringendo quindi il direttore di gara a sospendere definitivamente l'incontro ai sensi della regola tre del Regolamento del giuoco del calcio.

Per quanto attiene il ricorso, sentito l'arbitro e visti i supplementi rapporto inviati dal medesimo con mail in data 22-5-2023 ore 14,41 e ore 14,43 ed ore 14,52 con riferimento alle motivazioni inviate dalla società Romanengo in ordine all'annullamento di una rete all'undicesimo del 1° tempo, risulta che “Al minuto 11 del primo tempo, assegnavo una rete a favore della squadra ospite, Romanengo. Su segnalazione dell'assistente n. 1 , prima di aver ripreso il gioco, tornavo sulla mia decisione e annullavo la rete a causa di un fallo di mano dell'attaccante n. 9. Lo stesso ammetteva il suo fallo di mano”.

Per quanto attiene invece l'espulsione del calciatore Bressanelli Luca il direttore di gara specifica che il medesimo effettivamente è stato espulso per doppia ammonizione “Al minuto 25 del primo tempo, espellevo il n. 4 del Romanengo, sig. Bressanelli Luca, per doppia ammonizione. Prima ammonizione al minuto 18 per proteste: “ ma cosa hai fischiato ?” “ Non è possibile questa roba”. Seconda ammonizione al minuto 25 per intervento imprudente sul giocatore n. 9 del Vistarino.”.

Per quanto attiene il presunto annullamento della rete si riporta quanto disposto dalla regola 5 del Regolamento del giuoco del calcio n° 2 "...Le decisioni dell'arbitro su fatti relativi al giuoco, compreso se una rete è stata segnata o no ed il risultato della gara, sono inappellabili.

Le decisioni dell'arbitro e di tutti gli altri ufficiali di gara devono essere sempre rispettate.

L'arbitro non può cambiare una decisione relativa ad una ripresa di giuoco, se si rende conto che è errata o su indicazione di un altro ufficiale di gara, qualora il giuoco sia stato ripreso o abbia segnalato la fine del primo o del secondo periodo (inclusi i supplementari) e lasciato il terreno di giuoco o qualora la gara sia sospesa definitivamente. “.

Per quanto attiene invece l'espulsione del calciatore Bressanelli si dà atto che come specificato dall'arbitro sul supplemento al rapporto di gara l'espulsione è avvenuta effettivamente per doppia ammonizione e per quanto attiene la segnalazione della ricorrente riferita al fatto che "... dal documento che si allega sottoscritto dal Direttore di Gara e dai dirigenti delle società, emerge tra i giocatori espulsi "n. 4 Bressanella Luca (doppia ammonizione)". Tuttavia lo stesso non risulta indicato tra i giocatori ammoniti. ..." è appena il caso di ricordare che tale documento (*rectius*: " Foglio Notizie") consegnato dall'arbitro alle società a fine gara, come più volte specificato dallo scrivente e come peraltro stampato in calce al documento stesso, il medesimo ha carattere informale così come evidenziato dalla precisazione riportata a stampa in calce al foglio notizie stesso che chiaramente stabilisce che " Quanto sopra evidenziato ha esclusivamente carattere informativo e non è parte integrante del rapporto di gara" e dall'invito rivolto alle società a: "...prestare la massima attenzione circa i provvedimenti iscritti...".

Inoltre la ricorrente si limita ad affermare che "Tale documento reca una situazione totalmente difforme (ossia emerge un'espulsione per rosso diretto) da quanto si è verificato sul terreno di giuoco, che influirà altresì sui provvedimenti conseguenti" tuttavia non precisa quale sia stata la portata dell'influenza che tale espulsione ha comportato.

Va inoltre ricordato che ai sensi dell'articolo 68 comma 1 del Codice di Giustizia sportiva "1. Il Giudice sportivo pronuncia senza udienza.", pertanto non è consentito l'invio del fascicolo del ricorso o di atti del medesimo.

Infine va ricordato che ai sensi dell'articolo 61 comma 1 del CGS il referto arbitrale costituisce secondo univoca e consolidata giurisprudenza federale fonte primaria e privilegiata di prova contro la quale a nulla valgono le dichiarazioni della parte ricorrente.

La tesi prospettata dalla ricorrente non trova dunque riscontro negli atti ufficiali e pertanto le affermazioni addotte dalla stessa con il proprio ricorso hanno solo il valore di mere allegazioni non confortate da alcun elemento probatorio.

Dato atto che la controparte non ha inviato deduzioni.

Dato altresì atto che la gara di che trattasi veniva definitivamente interrotta al 9° del 2° tempo per quanto su esposto.

PQS.

### **DELIBERA**

di rigettare il ricorso e di addebitare la tassa, se non versata.

di omologare il risultato della gara come conseguito sul campo al momento della sospensione definitiva della stessa: ASD Vistarino – AC Romanengo 3-0;

di comminare alla società Romanengo l'ammenda di € 100,00 per il tardato inizio del 2° tempo;

di squalificare per una gara il calciatore Bressanelli Luca della società Romanengo.

## **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

### **AMMENDA**

Euro 100,00 (ROMANENGO)  
vedi deliberazione

### **CALCIATORI ESPULSI**

#### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

BRESSANELLI LUCA (ROMANENGO)

### **CALCIATORI NON ESPULSI**

#### **I AMMONIZIONE DIFFIDA**

VITALI CRISTIAN (VISTARINO)

---

IL SEGRETARIO  
Davide Fenaroli

IL PRESIDENTE  
Sergio Pedrazzini

---

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO IN MILANO IL 22 MAGGIO 2023

---